

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

**Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?**



[www.vivicaselle.eu](http://www.vivicaselle.eu)

**NO alla DISCARICA**

Caselle d'Erbe, 25.08.2011

**Procura della Repubblica: 887/08 ANCNR**

**D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.**

*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

**Oggetto:**

**Considerazioni e precisazioni alla lettera della Provincia di Verona - prot. 79247 del 25/07/2011 - con oggetto: "Riscontro alla richiesta di intervento, come Ente "super partes", pervenuta in data 27/05/2011. Discarica di Sommacampagna, in località Siberie, gestita dalla Società Geo Nova SpA".**

**Premesso che...** in data 24 Maggio 2011 alla Provincia di Verona - Settore Ambiente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica e al Sindaco di Sommacampagna, avevo scritto una lettera avente questo oggetto: **"Richiesta di intervento come Ente... "super partes", relativamente al (FINTO) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, che sarebbe stata autorizzata con la DGRV n° 996-2009, al fine di evidenziare degli eventuali vizi nel procedimento con le conseguenti... illegittimità del provvedimento emanato".**

**Premesso che...** in data 27 Luglio 2011, non avendo ancora ricevuto risposta alla mia precedente del 24 Maggio 2011, alla Provincia di Verona - Settore Ambiente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica e al Sindaco di Sommacampagna, avevo scritto una nuova e una seconda lettera avente questo oggetto: **"Rinnovo della richiesta di intervento come Ente "super partes", relativamente al (FINTO) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, autorizzata con la DGRV n° 996 del 21.4.2009, al fine di sancire la illegittimità del provvedimento e/o comunque, ad intervenire direttamente sulle questioni sollevate".**

**Premesso che...** solo in data 28 Luglio 2011 (cioè dopo quasi 2 mesi dalla mia lettera del 24 Maggio 2011, acquisita al n° 57167 del 27 Maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) ho ricevuto una "risposta" dalla Provincia di Verona con una lettera che riporta come protocollo: n° **79247 del 25 Luglio 2011** e che ha il seguente oggetto: **"Riscontro alla richiesta di intervento, come Ente "super partes", pervenuta in data 27/05/2011. Discarica di Sommacampagna, in località Siberie, gestita dalla Società Geo Nova SpA".**

**Tutto ciò premesso...** e per le risposte come ricevute, ritengo che sia utile che anche la Regione Veneto sia portata a conoscenza di alcune "considerazioni" e "precisazioni" d'obbligo al quanto "riscontrato" dalla Provincia al fine che la Provincia stessa abbia maggiori informazioni per poi agire di conseguenza come... **Ente "super partes".**

**All'Ing. Carlo Poli**

Provincia Verona - Settore Ambiente  
Servizio Organizzazione e Smaltimento  
Rifiuti - U.O. Discariche  
Via delle Francescine, 10  
37122 - VERONA

**All'Ing. Roberto Morandi**

Unità Complessa Tutela Atmosfera  
Dirigente Regionale  
Calle Priuli - Cannareggio, 99  
30121 - VENEZIA

**e per conoscenza:**

**Al Sindaco: Gian Luigi Soardi**

Comune di Sommacampagna  
Piazza Carlo Alberto, 1  
37066 - SOMMAMPAGNA

**Al dott: Giancarlo Cunego**

Dirigente del Dipartimento Prov.le  
di Verona dell'A.R.P.A.V.  
Via Dominutti, 8  
37135 - VERONA

**Alla Procura della Repubblica**

presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV  
Corte Giorgio Zanconati, 1  
37122 - VERONA

Prima di esprimere le mie "considerazioni" e le mie "precisazioni", riporto integralmente il testo della lettera come questa ricevuta il 28 Luglio 2011 dalla Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - Unità Operativa Discariche e Bonifiche, che nelle seguenti pagine viene qui riprodotta:



**PROVINCIA DI VERONA**  
Settore ambiente  
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 1/3



Al sig. Beniamino Sandrini  
Via del Fante, 21  
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

e, p.c.

Al dirigente della Direzione regionale tutela  
dell'ambiente  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
dell'A.R.P.A.V.  
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA  
PEC: [dapvr@pec.arpav.it](mailto:dapvr@pec.arpav.it)

Al comune di Sommacampagna  
Piazza Carlo Alberto, 1  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)  
PEC: [sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net)

**Oggetto:** Riscontro alla richiesta di intervento, come Ente "super partes", pervenuta in data 27/05/2011. Discarica di Sommacampagna, in località Siberie, gestita dalla società Geo Nova S.p.A..

Con nota 24 maggio 2011<sup>1</sup> Lei ha richiesto l'intervento di questo settore al fine di evidenziare degli eventuali vizi nel procedimento con le conseguenti illegittimità del provvedimento emanato dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda i soli aspetti di propria competenza, con la presente, si comunica quanto segue:

<sup>1</sup> Acquisita al n. 57167 del 27 maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)

indirizzo  
responsabile del servizio  
responsabile del procedimento  
supporto tecnico/amministrativo  
telefono e fax  
e-mail  
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
Paolo Malesani  
Fabio Furlan  
  
0459288813 – 0459288876  
[provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)  
[www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it)

rif. protocollo n.  
  
codice fiscale 00654810233  
partita IVA 00654810233  
  
allegati n.  
file riscontro  
Sandrini.odt





## PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche



Pagina 2/3

a) in base alla legge regionale n. 10/1999 l'approvazione della discarica in oggetto è di competenza della Regione Veneto che con DGRV n. 996/2009 ha autorizzato la realizzazione dell'impianto di discarica. Questa Provincia, così come previsto dalla normativa in materia di VIA, ha rilasciato il proprio parere con deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 08/11/2007;

b) in base all'articolo 197, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 la provincia è competente nel controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Per tale attività la legge regionale n. 3/2000 stabilisce che la provincia si avvale, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAV);

c) questa Provincia ha in essere una convenzione con il Dipartimento ARPAV di Verona stipulata in data 20/01/1999;

d) in base all'art. 5 bis della legge regionale n. 33/1985 la Provincia è stata delegata, dalla Regione Veneto, ad effettuare anche le attività di verifica e controllo ispettivo, da effettuarsi con l'avvalimento di ARPAV, consistenti nella verifica del rispetto di quanto realizzato in relazione al progetto approvato;

e) questa Provincia, previa segnalazione di ARPAV a seguito di sopralluogo di personale dello stesso Dipartimento, ha emesso la determinazione n. 5280/2010 di comunicazione della violazione delle prescrizioni autorizzative. In base all'articolo 256 del D. Lgs. n. 152/2006 costituisce reato anche l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e, per il codice di procedura penale è obbligatoria la segnalazione alla Magistratura (da effettuarsi da parte dell'ente accertatore) nel caso del verificarsi di tale ipotesi;

f) la normativa vigente non stabilisce un livello di controlli e verifiche minimo in capo agli enti di controllo;

g) presso il sito web della Provincia di Verona è possibile prendere visione delle relazioni non tecniche semestrali presentate dai controllori indipendenti in base ai Piani di Monitoraggio e Controllo o ai Piani di Sorveglianza e Controllo approvati. Per quanto riguarda la discarica in questione la gestione ordinaria dei rifiuti non è stata ancora autorizzata dalla Regione Veneto (è stato autorizzato dalla Regione stessa l'avvio provvisorio anche se non necessario come del resto previsto nella legge regionale n. 3/2000). Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 della legge 241/1990 è sempre possibile l'accesso agli atti e l'eventuale estrazione di copia della documentazione previo pagamento delle spese di riproduzione. Documentazione sull'argomento è presente presso gli uffici comunali, provinciali e regionali;

h) non si è a conoscenza dell'esistenza di disposizioni normative nazionali o regionali specifiche relative ai requisiti tecnici minimi che devono essere posseduti dalla figura del direttore dei lavori di realizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Non sono note neppure sentenze in merito. Nella DGRV n.996 del 21/04/2009 di approvazione del progetto di recupero ambientale dell'ex cava Siberie e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto non c'è alcuna prescrizione in merito ai requisiti necessari per l'incarico di direttore dei lavori. Questa Provincia, effettuando anche il controllo sul rispetto delle prescrizioni autorizzative regionali, ha chiesto lumi in merito alla Regione Veneto con nota prot. n. 88952 del 26/08/2010 non ottenendo, a tutt'oggi, risposta alcuna;

i) l'inizio dei lavori, per quanto riguarda la costruzione della discarica, dalla documentazione



## PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 3/3

agli atti, risulta essere stato fatto in data 08/03/2010 mentre la delibera di giunta comunale di incarico del geom. Lorenzo Gaspari è del 04/03/2010. Si evidenzia comunque che la ditta Geo Nova in base alla DGRV n. 996 del 21/04/2009 era autorizzata alla realizzazione dei lavori non appena in possesso del provvedimento autorizzativo. La convenzione tra il comune di Sommacampagna e la ditta Geo Nova S.p.A. (che prevede che il direttore dei lavori sia scelto dal comune) è un atto che regola i rapporti fra le singole parti ma che non viene preso in considerazione da parte degli enti di controllo al fine dell'espletamento delle proprie funzioni.

Distinti saluti.

Il dirigente  
Carlo Poli

  
PROVINCIA DI VERONA



Al sig. Beniamino Sandrini  
Via del Fante, 21 - Caselle  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)



## Considerazione e precisazione n° 01

**Oggetto:** Riscontro alla richiesta di intervento, come Ente “super partes”, pervenuta in data 27/05/2011. Discarica di Sommacampagna, in località Siberie, gestita dalla società Geo Nova S.p.A.

Non mi risulta che la “Società Geo Nova SpA” debba gestire la Discarica di Sommacampagna, visto che la gara d’appalto era stata vinta da una **Associazione Temporanea d’Impresa** di cui la Geo Nova SpA ne era solo la ditta mandataria, una A.T.I. i cui compiti erano e sono quelli come evidenziati nell’avviso di Gara d’Appalto esperita:

### SEZIONE II: OGGETTO DELL"APPALTO

#### II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione con il sistema del project financing (art. 37 della legge 109/94) del **recupero ambientale dell"ex cava "Siberie" e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili.**

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Licitazione privata con successiva procedura negoziata, ai sensi dell"art. 37-quater della legge 109/94, per l"**affidamento in concessione del recupero ambientale dell"ex cava**, sita in località Siberie su area di proprietà comunale, con le **seguenti attività: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata**, programmata con il sistema del project financing.

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL"OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: **A.T.I. Capogruppo Geo Nova S.p.a.**, via Feltrina, 230/232, I-31100 Treviso.

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: In esito alle due fasi di gara (Licitazione privata e procedura negoziata) l"offerta economicamente più vantaggiosa è stata individuata nella proposta tecnica ed economica presentata dall" **A.T.I. con Capogruppo De Vizia Transfer S.p.a**, sulla quale il Promotore **A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a**, ditte mandanti: **Geo Service S.r.l, Andreola Costruzioni Generali S.p.a, Carron Cav. Angelo S.p.a, Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. Adico S.r.l**, ha esercitato il proprio diritto di prelazione, e pertanto il project in oggetto è stato definitivamente aggiudicato allo stesso Promotore, con un prezzo di EUR 29,89 per ogni tonnellata di rifiuto conferito, **giusta determinazione del Responsabile del Servizio comunale DE. n. 37 del 17.11.2006.**

Ulteriore precisazione: la Gara d’Appalto sarebbe stata vinta da una “**A.T.I. composta da 6 ditte**”, in realtà poi il progetto presentato in Regione vede una “**A.T.I. composta da 10 ditte**”, in aperta violazione dell’immodificabilità dei componenti di una Associazione Temporanea d’Imprese, come sancito dalle norme in vigore.

Sarebbe quindi una **A.T.I. con capogruppo Geo Nova SpA** il soggetto giuridico che avrebbe vinto la gara d’Appalto e che avrebbe quindi il compito di dover realizzare la “**progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata**” e qui permangono i dubbi se la “**A.T.I. a 10 ditte**” aveva titolo ed era in possesso delle caratteristiche e di tutte le autorizzazioni al poter presentare la domanda in Regione.

## Considerazione e precisazione n° 02

Con nota 24 maggio 2011<sup>1</sup> Lei ha richiesto l'intervento di questo settore al fine di evidenziare degli eventuali vizi nel procedimento con le conseguenti illegittimità del provvedimento emanato dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda i soli aspetti di propria competenza, con la presente, si comunica quanto segue:

Ricordo e ribadisco quanto espresso anche nell’ultima lettera del 27 Luglio 2011, che nei primi paragrafi così recita: *Scrivo di nuovo alla Provincia, perché considero “atipica” se non illegittima la posizione del Comune di Sommacampagna, che vede il Responsabile dell’Ufficio Ecologia, il Geom. Lorenzo Gaspari essere contemporaneamente assuntore dell’incarico di Responsabile del Procedimento (alle dipendenze del Comune di Sommacampagna) di quella che dovrebbe essere un’opera pubblica perché realizzata in Project Financing, mentre alle dipendenze della A.T.I. (che dovrebbe controllare come dipendente pubblico) il Geom. Lorenzo Gaspari, risulta svolgere anche la Direzione dei Lavori di un mai approvato primo stralcio dei lavori della così detta Discarica Siberie, di una Direzione dei Lavori che tra l’altro, il Responsabile del Procedimento, dovrebbe svolgere “al di fuori dell’orario di lavoro” del suo lavoro come dipendente pubblico, il che ovviamente limita di molto, la presenza... sul cantiere del Geom. Gaspari.*

Se chiedo alla Provincia di essere Ente “super partes” è solo perché nel caso della cosiddetta “Discarica Siberie” il **Responsabile del Procedimento** e il **Direttore dei Lavori... coincidono con la stessa persona**, sul quale incarico, forse avrei espresso **meno “considerazioni”** e **meno “precisazioni”** se il Geom. Lorenzo Gaspari avesse eventualmente svolto i due incarichi **in orario d’Ufficio** e quindi come Dipendente del Comune di Sommacampagna.

Ma quando il Responsabile del Procedimento **che è alle dipendenze pubbliche** e in orario di lavoro come dipendente pubblico, si trova contemporaneamente all’interno del Cantiere, **dove non può entrare come Direttore dei Lavori, se non al di fuori dell’orario di dipendente pubblico**, è evidente che **non può esservi una Direzione dei Lavori di una Discarica che possa essere eseguita nel tempo libero e/o nelle ferie** che dovrebbe prendersi il Responsabile del Procedimento... **che diventa così il “controllore” e il “controllato”** di un cantiere molto “sensibile”, qual è quello di un FINTO Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie, **finalizzato a realizzare una VERA Discarica di Rifiuti.**

### Considerazione e precisazione n° 03

a) in base alla legge regionale n. 10/1999 l'approvazione della discarica in oggetto è di competenza della Regione Veneto che con DGRV n. 996/2009 ha autorizzato la realizzazione dell'impianto di discarica. Questa Provincia, così come previsto dalla normativa in materia di VIA, ha rilasciato il proprio parere con deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 08/11/2007;

Sono a conoscenza che è la Regione Veneto che deve approvare il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, ma se ne è la Regione Veneto, né la Provincia di Verona e tantomeno il Comune di Sommacampagna si sono accorti che come “comune interessato” **non aveva partecipato al Procedimento di V.I.A.** il Comune di Villafranca che si trova “a valle” della VERA Discarica Siberie a meno di 5 km, **tutti questi provvedimenti compreso la Deliberazione della Giunta Provinciale, possono essere considerati “illegittimi”** come recentemente decretato da una Sentenza del Consiglio di Stato per la Cava Caluri ubicata nel Comune di Villafranca?

### Considerazione e precisazione n° 04

b) in base all'articolo 197, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 la provincia è competente nel controllo periodico su tutte le attività di **gestione**, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Per tale attività la legge regionale n. 3/2000 stabilisce che la provincia si avvale, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAV);

Se la Provincia di Verona sarebbe responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ma ad esempio, non viene informata che i lavori di approntamento della VERA Discarica Siberie sono già iniziati da mesi, come può la Provincia effettuare i dovuti controlli, visto che buona parte dei lavori erano già iniziati a Settembre 2009 (non a marzo 2010) sono stati eseguiti senza il controllo del Direttore dei Lavori?

### Considerazione e precisazione n° 05

c) questa Provincia ha in essere una convenzione con il Dipartimento ARPAV di Verona stipulata in data 20/01/1999;

In questa Convenzione con l'ARPAV sono **previsti maggiori controlli** visto che il Comune, **che potrebbe aiutare la Provincia negli eventuali controlli**, risulta invece essere il proprietario della Discarica e in caso di violazioni da parte della Direzione dei Lavori del FINTO Recupero Ambientale, questa figura professionale, dovrebbe auto-denunciarsi visto che il Responsabile del Procedimento **coincide con la stessa persona del geom. Lorenzo Gaspari?**

### Considerazione e precisazione n° 06

d) in base all'art. 5 bis della legge regionale n. 33/1985 la Provincia è stata delegata, dalla Regione Veneto, ad effettuare anche le attività di verifica e controllo ispettivo, da effettuarsi con l'avvalimento di ARPAV, consistenti nella verifica del rispetto di quanto realizzato in relazione al progetto approvato;

Vedo un compito molto arduo e difficile quello a cui sarebbe delegata la provincia di Verona quando il Responsabile del Procedimento può accedere nella VERA Discarica di Rifiuti in orario d’ufficio da dipendente pubblico, ma per **entrarvi come Direttore dei Lavori dovrebbe farlo al di fuori dell’orario di lavoro** e/o prendersi delle ferie per svolgere i compiti della Direzione Lavori che viene **pagata dalla ditta che come dipendente pubblico controllerebbe.**


Va ricordato che il Geom. Lorenzo Gaspari **non può essere contemporaneamente all’interno del Cantiere dell’ex Cava Siberie** nella doppia funzione di Dipendente Pubblico e di Tecnico Professionista (che svolge una attività extra ufficio pubblico) e pertanto qualsiasi documento con **doppia firma effettuata in cantiere...** sarebbe atto illegittimo.

### Considerazione e precisazione n° 07

e) questa Provincia, previa segnalazione di ARPAV a seguito di sopralluogo di personale dello stesso Dipartimento, ha emesso la determinazione n. 5280/2010 di comunicazione della violazione delle prescrizioni autorizzative. In base all'articolo 256 del D. Lgs. n. 152/2006 costituisce reato anche l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e, per il codice di procedura penale è obbligatoria la segnalazione alla Magistratura (da effettuarsi da parte dell'ente accertatore) nel caso del verificarsi di tale ipotesi;

Da mesi sto sostenendo che la Regione Veneto ha approvato un **UNICO progetto**, anche se eseguibile per lotti, ma al sottoscritto non risulta che la Regione e/o la Provincia abbiano mai approvato un **progetto di "PRIMO STRALCIO"** che ho poi scoperto che sarebbe così costituito dai: **"Lavori di realizzazione delle opere edili e delle opere generali del 1° stralcio (1° lotto + 2° lotto + 20% del 3° lotto) della discarica ex "Siberie". Inizio lavori: Settembre 2009"**. →

Inventarsi un inesistente "Primo Stralcio" dei lavori potrebbe essere una "violazione" delle prescrizioni autorizzative come quelle contenute nelle DGRV n° 996 del 21.04.2009?



### Considerazione e precisazione n° 08

f) la normativa vigente non stabilisce un livello di controlli e verifiche minimo in capo agli enti di controllo;

Visto che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e il Dirigente dell'Ufficio Ecologia del Comune di Sommacampagna sono la stessa persona, è evidente che se una di queste tre figure professionali avesse da commettere un errore - tipo usare terreno vegetale per la risagomatura della pareti - l'errore potrebbe essere non corretto dagli altri due e quindi poi casualmente le pareti, male realizzate... potrebbero anche collassare e scivolare a valle.

Se tre figure professionali di controllo e di verifica sono costituite dalla stessa persona, credo che la Provincia di Verona dovrebbe aumentare al massimo i livelli di controllo e di verifiche su quanto accade in una vera discarica.

### Considerazione e precisazione n° 09

g) presso il sito web della Provincia di Verona è possibile prendere visione delle relazioni non tecniche semestrali presentate dai controllori indipendenti in base ai Piani di Monitoraggio e Controllo o ai Piani di Sorveglianza e Controllo approvati. Per quanto riguarda la discarica in questione la gestione ordinaria dei rifiuti non è stata ancora autorizzata dalla Regione Veneto (è stato autorizzato dalla Regione stessa l'avvio provvisorio anche se non necessario come del resto previsto nella legge regionale n. 3/2000). Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 della legge 241/1990 è sempre possibile l'accesso agli atti e l'eventuale estrazione di copia della documentazione previo pagamento delle spese di riproduzione. Documentazione sull'argomento è presente presso gli uffici comunali, provinciali e regionali;

Non mi risulta che alla data odierna, sul sito della Provincia nella sezione: **"report controlli impianto gestione rifiuti"**, sia mai stata pubblicata **alcuna relazione** inerente il FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie.

Se il Geom. Lorenzo Gaspari ha ricevuto l'incarico di Direttore di un inesistente Primo Stralcio dei lavori come sopra descritto: **1° lotto + 2° lotto + 20% del 3° lotto** - chi è il Direttore dei Lavori del conferimento dei rifiuti, anche se autorizzato da un'A.I.A. provvisoria, il cui **oggetto è diverso** dalla DRGV che avrebbe approvato il tutto?

### Considerazione e precisazione n° 10

h) non si è a conoscenza dell'esistenza di disposizioni normative nazionali o regionali specifiche relative ai requisiti tecnici minimi che devono essere posseduti dalla figura del direttore dei lavori di realizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Non sono note neppure sentenze in merito. Nella DGRV n.996 del 21/04/2009 di approvazione del progetto di recupero ambientale dell'ex cava Siberie e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto non c'è alcuna prescrizione in merito ai requisiti necessari per l'incarico di direttore dei lavori. Questa Provincia, effettuando anche il controllo sul rispetto delle prescrizioni autorizzative regionali, ha chiesto lumi in merito alla Regione Veneto con nota prot. n. 88952 del 26/08/2010 non ottenendo, a tutt'oggi, risposta alcuna;

In merito a questo aspetto vorrei ricordare due capoversi dell'art. 22 del Codice Deontologico dei Geometri questi:  
*Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. L'espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.*

Se la Corte di Cassazione con Sentenza n° 6402 del 21.03.2011 ha stabilito che i Geometri possono progettare solo **modeste costruzioni civili senza cemento armato**, perché si è permesso al Geom. Lorenzo Gaspari di dirigere i lavori di una Discarica? **O una Discarica di Rifiuti Pericolosi... può essere equiparata ad una modesta costruzione?**

Se per delineare le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale, e quindi all'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (*Regolamento per la professione di geometra*) che contempla - tra le varie ipotesi - le attività di "*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*".

E sempre evidenziando - mio malgrado - che il Geom. Lorenzo Gaspari **ha diretto i lavori di un VERA Discarica di Rifiuti** si deve ricordare che: "*il geometra è sempre abilitato alla progettazione di "modeste costruzioni civili"; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l'impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione - in questo caso - che persista la qualificazione di edificio civile "modesto".*" (Tar Catania, I, 1253/2010).

Anche il Consiglio di Stato (sezione V, 779/1998) ha posto l'accento sul carattere **modesto** della costruzione, quale **limite alla competenza del geometra**, affermando che "*è illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile*".

Se una Discarica di Rifiuti potrebbe essere paragonata ad una **modesta costruzione civile** allora il Geom. Gaspari aveva titolo (se non in contrasto con norme deontologiche) a Dirigere i Lavori del FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie. Ma se una Discarica di Rifiuti **non è** paragonabile ad una **modesta costruzione civile** credo che la Direzione dei Lavori come eseguita dal Geom. Lorenzo Gaspari **sia illegittima**.

### Considerazione e precisazione n° 11

i) l'inizio dei lavori, per quanto riguarda la costruzione della discarica, dalla documentazione agli atti, risulta essere stato fatto in data 08/03/2010 mentre la delibera di giunta comunale di incarico del geom. Lorenzo Gaspari è del 04/03/2010. Si evidenzia comunque che la ditta Geo Nova in base alla DGRV n. 996 del 21/04/2009 era autorizzata alla realizzazione dei lavori non appena in possesso del provvedimento autorizzativo. La convenzione tra il comune di Sommacampagna e la ditta Geo Nova S.p.A. (che prevede che il direttore dei lavori sia scelto dal comune) è un atto che regola i rapporti fra le singole parti ma che non viene preso in considerazione da parte degli enti di controllo al fine dell'espletamento delle proprie funzioni.

Mi sia permesso di dissentire sul fatto che i lavori siano iniziati in data 8.3.2010 quando basta collegarsi a Google e accertare che già in data 28.9.2009 era già iniziato lo scoticamento del terreno vegetale (lo stesso materiale poi utilizzato per realizzare la risagomatura delle pareti dell'intervento) e di ricordare che a quella data, era già iniziato il conferimento nell'ex Cava Siberie dell'argilla poi utilizzata per le pareti e senza Direttore dei Lavori.

Non corrisponde nemmeno a verità che la Geo Nova fosse autorizzata ad iniziare i lavori non appena in possesso del titolo autorizzativo, visto che l'inizio lavori era "condizionato" alla stipula di una convenzione tra il Comune e la Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) che "avrebbe" vinto la gara d'appalto.

Ricordo che la A.T.I. Geo Nova agisce in regime di "concessionario" su incarico del Comune di Sommacampagna dopo aver vinto una gara in project financing e proprio per questo la Geo Nova era tenuta all'assoluto rispetto dello schema di convenzione come questo era stato allegato alla Gara d'Appalto e di cui ne faceva parte integrante e sostanziale.





## Considerazioni e precisazioni FINALI:

Premesso che... il sottoscritto ritiene che il procedimento di V.I.A. sia illegittimo primo perché le ALTERNATIVE di Progetto riguardano il “Recupero Ambientale” e non “Discarica Rifiuti” e il secondo perché il Comune Interessato nel procedimento di V.I.A. - qual è il Comune di Villafranca - non è stato coinvolto nel procedimento di V.I.A.

Premesso che... se l’oggetto di una Delibera Regionale è relativo al “Recupero Ambientale” anche l’oggetto della A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata se pur provvisoriamente e/o definitivamente **deve avere lo stesso oggetto della Delibera Regionale** che avrebbe approvato detto progetto (vedi sotto).

Premesso che... se l’oggetto dell’opera pubblica comunque sarebbe il seguente: **Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07...** e visto che la **gara d'appalto** sarebbe stata **vinta da una A.T.I.** le ditte che avrebbero dovuto realizzare la VERA Discarica dovevano comunque appartenere alle ditte che compongono l’A.T.I. e non delle ditte diverse non ricomprese nell’A.T.I. aggiudicataria.

Premesso che... il progetto della VERA Discarica di Rifiuti è stato sottoposto a verifica statica e verifica di resistenza antisismica, non credo che un Geometra, possa dirigere i lavori di una Discarica sottoposta a queste norme.

Richiamando la necessità che la Provincia di Verona e la Regione Veneto abbiano da effettuare maggiori verifiche e controlli, visto che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori corrispondono alla stessa persona e che in base all’incarico assegnato, non possono essere presenti contemporaneamente in cantiere.

Visto che è evidente che la realizzazione di quello che è stato approvato come Recupero Ambientale, mascherando in realtà una VERA Discarica di Rifiuti, ha dei problemi strutturali e di tenuta delle pareti che dovrebbero essere accertate da soggetti terzi.

Ribadendo che comunque, tutte le pareti di quella che dovrebbe diventare una Discarica di Rifiuti, **dovrebbero essere rifatte totalmente**, prima togliendo dalle pareti tutto il “materiale di riporto” fino alla ghiaia preesistente (detto materiale sarà da accantonare per ricoprire i rifiuti) dopo di che si provvederà alla risagomatura delle pareti dell’ex cava Siberie, utilizzando ghiaia vagliata.

Tutto ciò premesso, considerato e ricordando che **non esiste nessun progetto di PRIMO STRALCIO, al Sindaco del Comune di Sommacampagna** si chiede - **a partire dalla data del 4 Marzo 2010** - copia dei seguenti documenti:

- a\_ contratto sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e la Geo Nova (nella sua qualità di ditta mandataria di A.T.I.)
- b\_ relazioni settimanali che il Direttore dei Lavori incaricato avrebbe dovuto depositare presso il Comune.
- c\_ fatture dei compensi ricevuti dalla D.L. al fine di verificare quali e quanti sono state le “vacazioni” in cantiere.
- d\_ comunicazioni e/o richiami del Responsabile del Procedimento che ha inviato al Direttore dei Lavori.
- e\_ lettere-comunicazioni inviate-ricevute da Geo Nova sia dal Responsabile del Procedimento che Direttore Lavori.
- f\_ collaudi effettuati di vario livelli - fino alla data odierna - all’interno del cantiere dell’ex Cava Siberie.
- g\_ comunque si chiede copia di tutti i documenti afferenti l’intervento... a partire dal 4 Marzo 2010.

In attesa di “improcrastinabili risposte” da parte della **Provincia di Verona**, di “eventuali azioni” da parte della **Procura della Repubblica** al fine di accertare anche degli **eventuali altri reati** e altrettanto in attesa delle ormai evidenti e **rinnovate “immediate determinazioni”** da parte del Comune di Sommacampagna, si chiede anche un particolare intervento da parte della Regione Veneto al fine di **valutare l’ipotesi di annullamento in autotutela della DGRV 996-2009**, si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

Lettera del 24.05.2011

<http://www.vivicaselle.eu/file/AvvLavSib.pdf>

Lettera del 27.07.2011

<http://www.vivicaselle.eu/file/ParCadSib.pdf>